

Attualità **Recupero salma o servizio?**

di Massimo Cavallotti (*)

Premessa

Sembra un gioco di parole ma così non è. Ben lo sanno le imprese funebri che nei piccoli e medi Comuni, qualora il servizio non sia gestito da azienda pubblica e regolamentato dal Comune, si accattivano le simpatie delle forze dell'ordine e degli amministratori locali per poter svolgere il servizio e con l'occasione acquisire il funerale.

Recuperare una salma sulla pubblica via, in abitazione o altri luoghi è ritenuto un semplice servizio che tutte le imprese funebri possono prestare e con, normalmente, la preoccupazione da parte dell'Amministrazione comunale di bandire una gara d'appalto per attivare il servizio, giungendo persino ad aggiudicare il servizio ad impresa che aveva offerto un ribasso del cento per cento snaturando così il contratto d'appalto in un semplice "comodato di servizio".

Tuttavia la giurisprudenza e la legislazione non è così semplicistica come alcuni Comuni l'hanno interpretata definendo *in facto* un favor *ad personam*. Il servizio nel rispetto delle norme vigenti richiede più che mai un'organizzazione d'impresa sia tecnica che di risorse umane, la medesima prevista e ritenuta necessaria dal D.D.L. Sirchia e dalla legislazione regionale.

In materia di *igiene e sicurezza sul lavoro* l'attività di recupero salma espone gli addetti a:

- rischio biologico;
- rischio movimentazione manuale dei carichi anche in luoghi di difficile accesso o impervi in parziale difformità da quanto previsto dalla normativa;
- rischio di ridotta tutela igienica e sicurezza dovuto alle misure organizzative aziendali.

Il datore di lavoro per una corretta movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori adotta le

misure organizzative necessarie e ricorre a mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi (art. 48 del D.Lgs. 626/94).

Cosicché il datore di lavoro, o suo delegato, nell'organizzare i fattori produttivi necessari alla gestione del servizio di recupero salma dovrà di volta in volta preliminarmente ispezionare il luogo ove si trova la salma e definirne le modalità di recupero ed i mezzi da utilizzarsi, anche in funzione dell'esposizione al rischio biologico.

Diviene fondamentale la formazione e informazione adeguata ai dipendenti preliminarmente rispetto alla tipologia dell'intervento richiesto che presupporrà, per divenire efficace, adeguata formazione ed informazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro nel settore funerario.

Affrontare in sicurezza le operazioni richieste nel servizio di recupero salma richiede che l'azienda sia organizzata tecnicamente e con risorse umane, e nel contempo sia orientata alla gestione attiva della sicurezza.

Diviene intuitivo sostenere che un'azienda che non abbia adeguatamente trattato e previsto preventivamente la formazione e informazione necessaria per espletare il servizio nel documento aziendale sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 4.2 del D.Lgs. 626/94) giunta sul luogo dell'intervento la sua preoccupazione sarà rimuovere celermente il cadavere ed acquisire il servizio apprestando secondariamente misure minime di sicurezza (es. uso di guanti monouso, ecc.) non finalizzate dalla norma.

Al fine di ridurre il rischio di ridotta tutela igienica e sicurezza dovuto alle misure organizzative aziendali, ed al lavoro sommerso, è opportuno che il

Comune regolamenti i requisiti necessari per l'ammissione al servizio prevedendo anche la consegna del documento di valutazione del rischio eletto e la comunicazione da parte dall'autorità di pubblica sicurezza interveniente, o sanitaria de residuo, del personale impiegato dall'impresa (si riporta di seguito la bozza modello da utilizzarsi).

**AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA
INTERVENUTA _____**

NULLA OSTA PER LA RIMOZIONE DI CADAVERE

Si autorizza la rimozione della salma di:

nato/a a _____ il _____
e residente a _____
rinvenuto il _____ in _____

Per essere trasportata e depositata presso l'Obitorio

- A disposizione dell'Autorità Giudiziaria per ordine del Procuratore _____
 A disposizione dei parenti per eseguire le esequie ottenute le autorizzazioni amministrative.

Il trasporto sarà eseguito a cura della ditta di onoranze funebri _____ s.r.l.
con sede in _____

intervenuta con il seguente personale:

Sig. _____ Identificato con _____
Sig. _____ Identificato con _____
Sig. _____ Identificato con _____
Sig. _____ Identificato con _____

_____, li _____

l'Ufficiale/Agente di P.G.

La giurisprudenza amministrativa si è pronunciata sulla materia con sentenze, a sostegno della tesi esposta sui requisiti di partecipazione, che riporto:

– T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 31 gennaio 2001 n. 100 *“È rispondente ad un preciso interesse pubblico la determinazione contenuta in un bando di gara relativa al servizio di raccolta e trasporto salme che prescriba quale requisito di ammissione il non svolgere attività di onoranza funebre e/o servizi direttamente connessi in via prevalente rispetto all'attività d'impresa, in quanto finalizzata a tenere al riparo alcuni dei frangenti più intimi della vita e degli affetti delle persone da possibili interventi esterni ispirati ad esclusivi fini di lucro.”*

– Consiglio di Stato, Sez. V, 30 novembre 2000, n. 6362 *“In una gara d'appalto per la fornitura del solo servizio di trasporto funebre, è legittima, in presenza di una norma "ad hoc" del bando, l'esclusione di quell'impresa esercente il solo servizio di onoranze funebri e priva della specializzazione relativa al trasporto, tale essendo quella compiuta in via diretta e principale e non occasionalmente, sulla scorta di singoli atti autorizzativi emanati di volta in volta dal Comune.”*

Nelle piccole aziende private il ricorso all'utilizzo di necrofori privi del contratto di lavoro subordinato⁽¹⁾ inficiano, normalmente, la formazione e informazione adeguata rispetto alla tipologia dell'intervento richiesto e l'adeguata formazione ed informazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro nel settore funerario.

Da qui la necessità di intervento da parte dei Comuni per sanare le irregolarità per quanto di loro competenza e segnalando il caso alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Dimenticandosi, o fingendo dimenticanza, che il servizio di recupero salma è un servizio pubblico e come tale soggetto a loro specifica regolamentazione che non si traduce in un semplice “bando” nei fatti non risolve le problematiche evidenziate.

L'attrezzatura idonea

La disponibilità di attrezzatura idonea è fondamentale ai fini della sicurezza per gli operatori per ridurre gli oneri sociali (malattia e infortunio) e per la tutela dell'integrità fisica del lavoratore.

L'utilizzo della barella da recupero per movimentare al meglio la salma e nel contempo evitare l'accaparramento del servizio attraverso l'apparente fornitura del feretro dinanzi ai familiari che assistono al servizio.

Altre attrezzature strumentali richieste sono:

- barella recupero salma lavabile presso autorizzata dal D.P.R. 285/1990 e nel rispetto del D.P.R. 152/1999;
- “cucchiaio in acciaio inox” per la movimentazione salma in luoghi non facilmente accessibili (sentieri stretti, abitazioni ecc.);
- sacco recupero salma monouso antistrappo e resistente agli agenti chimici e biologici per sistemarvi la salma per le successive movimentazioni e deposito al cimitero;

⁽¹⁾ Vasto è l'utilizzo del contratto di prestazione d'opera, anche occasionale, che di fatto permette il ricorso al lavoro grigio e nero privo anche di formazione ed informazione in materia di sicurezza del lavoro.

• Contratto con smaltitore di rifiuti sanitari autorizzato nel rispetto del decreto legislativo 22/1997. Nella fase di trattamento e smaltimento dei rifiuti sanitari derivanti dall'attività di recupero salma si applicano le disposizioni previste anche dal D.p.r. 254/2003.

La prassi consolidata di smaltire i rifiuti sanitari (guanti monouso, lenzuoli utilizzati ecc.) venuti a contatto con la salma presso il Cimitero o all'interno del sacco da recupero oppure con apposito sacchetto ivi consegnato è illegittima e con maggiori oneri impropri a bilancio per il Comune. La funzione obitoriale dovrà attentamente verificare l'assenza del rifiuto con la consegna della salma.

Il codice del catalogo rifiuti europeo del relativo materiale è:

C.E.R.	Tipo di rifiuto
18 01 03*	Materiale monouso a contatto con salma infetta potenzialmente infetta, sacco recupero e materiale residuo impiegato nel recupero o vestizione venuto a contatto con la salma.

L'organizzazione aziendale

La corretta gestione del personale limita notevolmente l'accesso al servizio alle imprese non adeguatamente strutturate che debbono garantire la propria reperibilità con mezzi e personale 24 ore su 24 per la peculiarità del servizio e come richiesto normalmente dal regolamento comunale.

A mo'd'esempio individuo una tipica fattispecie che ritengo sia ostativa all'autorizzazione ad esercitare il servizio: impresa con 3 soci e 1 dipendente con contratto *part time* di tipo orizzontale, viola la legislazione del lavoro ed il locale regolamento dovendo fruire di prestazioni di lavoro sommerso e o irregolari.

Il dipendente con contratto di lavoro *part time* con clausola flessibile o elastica non può e non deve garantire la presenza al lavoro supplementare ed a norma dell'art. 72.2 comma 14 il lavoro supplementare è ammesso per esigenze tecnico organizzative e produttive del settore per non oltre 120 ore annue.

La prestazione del servizio richiesta con l'organico prospettato non è certamente esigenza organizzativa, essendo l'unico dipendente disponibile (4 uomo) con contratto *part time* di tipo orizzontale, e tanto meno produttiva, dando la disponibilità 24 ore su 24 devo organizzare l'organico aziendale per aderire al servizio.

Il dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale non può prestare lavoro straordi-

nario in violazione del comma 5 dell'art. 46 del D.Lgs. 276/2003 in adempimento della L. 30/2003. Volendo poi disquisire sull'elasticità della prestazione lavorativa va comunicata al dipendente 48 ore prima a norma dell'art. 72.2, comma 15, punto 3 del C.C.N.L., norma dallo scrivente eccepita in sede rinnovo contrattuale in commissione sindacale.

Oltremodo qualora la salma con la barella da recupero superi il peso di 120 chili (frequente) o vi sia impervietà dei luoghi deve intervenire almeno altro dipendente a norma della 626 non disponibile in organico aziendale e non fruibile con altri istituti contrattuali per decisione dell'imprenditore di contenere il costo del lavoro aziendale.

Difficile la soluzione di fruire del lavoro intermittente (a chiamata) con obbligo di risposta come previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 276/2003 essendo richiesta per tempo limitato cosicché non inseribile nei turni di reperibilità.

Non è possibile neppure ricorrere al lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs. 276/2003) ammesso per soddisfare esigenze non imprenditoriali, neanche ricorrere al lavoro occasionale ordinario che richiede un rischio (qui assente) in capo al lavoratore (autonomo) nell'organizzazione in proprio del lavoro. Ciò comporterà di fatto l'utilizzo della prestazione occasionale in casi sporadici e per professionalità che esulano da quelle effettivamente esercitate dall'azienda, in caso contrario si ritiene necessario l'inserimento del lavoratore nell'ambito della struttura produttiva con rapporto di lavoro subordinato.

Il lavoro gratuito insito nelle cause della prestazione in presenza di particolari ragioni o circostanze di tipo solidaristico ed ideologico non è praticabile e comunque causa sovente di simulazione di rapporto di lavoro subordinato.

Dall'analisi contrattualistica emerge lapalissianamente che l'impresa con organico ci cui alla fattispecie rischia periodicamente di violare le disposizioni del D.Lgs. 66/2003, previste dall'art. 36 comma 2 della Costituzione, sul limite alla giornata di lavoro che non può superare le 13 ore consecutive giornaliere, escludendo anche il tempo di reperibilità.

Reperibilità che a norma del C.C.N.L. non è attivabile ai lavoratori *part time* orizzontali.

Altre tipologie contrattuali autonome non sono compatibili con la prestazione lavorativa richiesta dal regolamento e dalle norme vigenti: contratti di collaborazione a progetto o contratti di collaborazione coordinata continuativa in scadenza.

Discorso a parte merita l'istituto del distacco di personale e dell'appalto illecito di manodopera.

Il distacco di personale da un'impresa all'altra richiede dei requisiti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 276/2003, che sono:

- interesse del distaccante: che non può essere individuato nel risparmio del costo del lavoro visto le sanzioni per l'appalto illecito di manodopera;
- temporaneità;
- formale comunicazione del distacco contenente gli elementi suddetti.

Da qui la difficoltà ad immaginare un distacco per le prestazioni richieste per l'impresa tipo prospettata. Inoltre, la stessa suprema Corte (sentenza 7450/2000) ha stabilito che l'appartenenza di due società allo stesso soggetto o gruppo d'impresa non è un mero indizio a giustificare l'interesse.

Un'ultima forma di elusione delle tutele al lavoratore e di concorrenza sleale consiste nell'appalto di mere prestazioni di manodopera che equivale ad una somministrazione illegittima sanzionata anche penalmente a norma del D.Lgs. 251/2004.

L'imprenditore che non fornisce ed organizza i mezzi necessari, assumendosi il rischio d'impresa, nel segmento appaltato del ciclo produttivo viola il disposto del D.Lgs. 276/2003.

Ai fini della distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita può essere utilizzata la procedura di certificazione del contratto.

Emerge chiaramente che la prestazione di uno o due necrofori inviate ad altra impresa costituisce appalto non genuino essendo mero utilizzo di manodopera.

Nella fattispecie in cui l'impresa applichi diverso C.C.N.L. rispetto a quello siglato da Fe.N.I.o.F., ossia il contratto ASNAF & AS sottoscritto dalla sola U.I.L. F.L.P. senza rappresentatività nel settore, che rende più flessibile e meno onerosa la gestione del personale con destrutturazione aziendale il Ministero del Lavoro in data 28/10/2004 riconosce privo di efficacia il medesimo.

Discorso diverso meritano i contratti associativi, non trattando la complessa materia del lavoro cooperativistico, che si fondano, nell'essenza, sul buon andamento di un'attività economica a fronte, diversamente, di prestazioni corrispettive costituite dal lavoro e dal relativo compenso nel lavoro subordinato e autonomo.

L'associato in partecipazione, figura associativa trattata, deve partecipare anche alle perdite nei limiti del suo apporto nonché esercitare un controllo sulla contabilità aziendale (diritto al rendiconto) diversamente di configurerebbe una simulazione negoziale a favore del lavoro subordinato. L'associato deve essere assicurato all'INAIL e INPS.

Il suo impiego in altra azienda soggiace alla normativa dell'appalto genuino, ergo intermediazione di manodopera, precedentemente citata.

Il bando d'appalto

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera B) del decreto legislativo 157 del 1995 prendendo in considerazione i seguenti elementi qualitativi e quantitativi:

Elementi quantitativi + elementi qualitativi = 100 punti massimo

- prezzo più basso: punti 30;
- impresa certificata I.S.O. 14.000 oppure I.S.O. 9.000: punti 10;
- modalità di gestione: esperienza soggetto, ottimizzazione delle attrezzature necessarie richieste: punti 15;
- sede operativa nel raggio di 15 km dal capoluogo del Comune: punti 5;
- organico aziendale: numero dei lavoratori dipendenti adibiti alla mansione di necroforo con contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato e determinato per almeno 12 mesi, dal numero dei soci lavoratori iscritti ai relativi Istituti previdenziali ed assistenziali: punti 30;
- impresa esercente il servizio di onoranze funebri con attività commerciali all'ingrosso e specializzata nel trasporto funebre ed attività di fornitura a terze imprese: punti 15.

Per la valutazione del punteggio da attribuire ai singoli concorrenti in ragione dell'elemento qualificante da considerare si farà ricorso alla seguente formula:

$$a : b = x : c \text{ dove:}$$

a = la migliore offerta fra quelle considerate

b = l'elemento da considerare (es. prezzo, poi sede operativa, ecc)

c = il punteggio massimo attribuibile nell'elemento considerato

x = punteggio da attribuire

La somma dei punti assegnati ad ogni offerta determinerà la classifica delle stesse e quindi il risultato della gara.

(*) *Amministratore unico S.O.F.I. s.r.l di Sanremo, Amministratore A.F.I. s.r.l. di Taggia, Consigliere Fe.N.I.O.F., Presidente Sezione Imprese Funebri Unione degli industriali di Imperia.*